

DELIBERAZIONE 25 LUGLIO 2023
338/2023/R/GAS

**RIDETERMINAZIONE DI IMPORTI DI PEREQUAZIONE BIMESTRALE D'ACCONTO RELATIVI
AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER L'ANNO 2023, PER UNA
IMPRESA DISTRIBUTTRICE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1260^a riunione del 25 luglio 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 11 maggio 2021, 188/2021/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2022, 154/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 154/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 3 maggio 2022, 194/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 736/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 736/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 737/2022/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)", in vigore dall'1 gennaio 2023, approvata con la deliberazione 737/2022/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2023, 155/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 155/2023/R/GAS);

- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2023, 156/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 156/2023/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità 30 gennaio 2015, 3/2015 (di seguito: determinazione DIUC 3/2015).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 3, comma 2, lettera a), della RTDG, prevede che, entro la data del 30 aprile dell’anno $t+1$, siano approvate, in via provvisoria, le tariffe di riferimento dell’anno t , calcolate sulla base dei dati patrimoniali pre-consuntivi relativi all’anno $t-1$;
- l’articolo 4, comma 1, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all’Autorità, in ciascun anno del periodo regolatorio 2020-2025, nelle finestre 1 febbraio - 15 febbraio e 1 settembre - 15 settembre;
- il medesimo articolo 4, comma 1, della RTDG, prevede che le richieste di rettifica siano trasmesse secondo le modalità definite con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*;
- con determinazione DIUC 3/2015 sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell’aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti.

CONSIDERATO CHE:

- per il periodo di regolazione 2020-2025, l’articolo 47 della RTDG prevede la determinazione di importi bimestrali in acconto relativi alla perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione (di seguito: perequazione in acconto), determinati in base alla differenza tra il valore del vincolo ai ricavi ammessi per l’impresa distributrice, atteso per l’anno t , come stimato dall’Autorità e il ricavo atteso per il medesimo anno t , stimato dall’Autorità, derivante dall’applicazione della tariffa obbligatoria;
- con la deliberazione 736/2022/R/GAS sono stati approvati, tra gli altri, gli importi di perequazione bimestrale d’acconto relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, di cui all’articolo 47 della RTDG, per l’anno 2023;

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alla valorizzazione dell’importo di perequazione per l’anno 2023, relativo all’impresa distributrice 1615-S.I.DI.GAS S.p.A. (di seguito: SIDIGAS):
 - con riferimento alle istanze di rideterminazione tariffaria connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile, l’Autorità, con la deliberazione 154/2022/R/GAS ha rinviato a successivo provvedimento la determinazione delle tariffe di riferimento definitive per

l'anno 2021 per alcune località servite dalla medesima società e riportate nella Tabella 2 allegata alla suddetta deliberazione 154/2022/R/GAS, nelle more della verifica della documentazione contabile fatta pervenire dalla suddetta impresa;

- a seguito della verifica della documentazione contabile di cui al precedente punto, come riportato nella parte di motivazione della deliberazione 155/2023/R/GAS, sono state valutate idonee, tra le altre, le istanze di rideterminazione tariffaria presentate da SIDIGAS, di cui al punto precedente, con decorrenza a partire dalle tariffe di riferimento definitive del 2022;
- con la deliberazione 156/2023/R/GAS, l'Autorità ha altresì accolto ulteriori istanze presentate dalla medesima SIDIGAS, relative a rettifiche e integrazioni dei dati patrimoniali oggetto delle raccolte dati degli anni 2021 e 2022, riferiti a dati patrimoniali di competenza degli anni 2020 e 2021, con decorrenza dall'anno tariffe 2022;
- l'importo di perequazione in acconto di cui alla deliberazione 736/2022/R/GAS relativo alla SIDIGAS, è stato calcolato prima che l'impresa potesse procedere alle rettifiche conseguenti all'accoglimento delle istanze richiamate ai precedenti punti;
- con comunicazione dell'8 giugno 2023 (prot. Autorità 39773) SIDIGAS ha richiesto alla Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità la rideterminazione degli importi di perequazione in acconto per l'anno 2023 sulla base dei dati rettificati successivamente all'accoglimento delle richiamate istanze di rideterminazione e di rettifica di dati patrimoniali.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno accogliere l'istanza di rideterminazione degli importi di perequazione in acconto per l'anno 2023, presentata da SIDIGAS procedendo ad una nuova determinazione dell'importo di perequazione in acconto di cui all'articolo 47 della RTDG per l'anno 2023, precedentemente approvato con la deliberazione 736/2022/R/GAS, sulla base dei dati rettificati da parte della suddetta impresa successivamente all'accoglimento delle richiamate istanze di rideterminazione e di rettifica dei dati patrimoniali

DELIBERA

1. di rideterminare gli importi di perequazione bimestrale d'acconto per l'anno 2023 di cui all'articolo 47, comma 1, della RTDG, per l'impresa id 1615 – SIDIGAS S.p.A., secondo quanto riportato nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

25 luglio 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini